POSTO DEL CAPOTRENO

Oggi 9 giugno 2010, con la lettera inviatoci, a stretto giro di posta, dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria in risposta alla nostra missiva di lunedì scorso, che potete leggere allato di questo volantino, si mette finalmente una pietra tombale sui contorti, audaci, deleteri e ingiustificabili tentativi perpetrati da Trenitalia, per rendere la cabina di guida off-limits per il Capotreno.

AVEVAMO RAGIONE NOI

Così come la FAST FerroVie aveva continuato a scrivere e a ripetere in tutte le salse, l'ANSF ha ribadito con estrema chiarezza che l'art. 32 della PGOS e l'art. 14 dell'ISPAT, sono ampiamente esaustivi:

IL CAPOTRENO, NEI TRENI AFFIDATI AD UN UNICO AGENTE DI CONDOTTA, ALL'INIZIO DEL SERVIZIO PRENDE POSTO IN CABINA DI GUIDA ANTERIORE SENSO MARCIA DEL TRENO.

Poi si allontanerà per ottemperare, in vettura, a tutte le incombenze tipiche del proprio profilo che gli impongono, comunque, un contatto costante con la clientela.

In ogni caso, quando le mansioni che è tenuto ad espletare suggeriscano al Capotreno una diversa allocazione, egli avrà tutto il diritto di occupare il proprio posto in cabina di guida, fintanto che lo riterrà indispensabile.

Per quanto riguarda le millantate imminenti modifiche della normativa annunciate dal responsabile della produzione della regionale, l'ANSF, oltre che a ribadire di essere l'unica titolata alla loro stesura, ha tenuto a precisare l'assoluta inconsistenza della presunzione contenuta nella missiva.